

**SEGRETERIE REGIONALI CALABRIA**

**On. Giuseppe Scopelliti**  
Presidente della Regione Calabria  
Via Sensales, 20 - 88100-Catanzaro  
[presidentescopelliti@regcal.it](mailto:presidentescopelliti@regcal.it)

**On. Domenico Tallini**  
Assessore al Personale – Regione Calabria  
Via Enrico Molè, 79 - 88100 Catanzaro  
[domenico.tallini@regcal.it](mailto:domenico.tallini@regcal.it)

e p. c. **Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria - Via Buccarelli, 28  
88100 Catanzaro**  
[sezione.giur.calabria@corteconti.it](mailto:sezione.giur.calabria@corteconti.it)

“ **Avv. Francesco Zoccali**  
Dirigente generale - Regione Calabria  
Dipartimento Presidenza  
Via Sensales, 20, pal Alemanni - Catanzaro  
[dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it)

“ **Avv. Umberto Nucara**  
Dirigente generale - Regione Calabria  
Dipartimento Organizzazione e Personale  
Via Enrico Molè, 79 - Catanzaro  
[dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.organizzazionepersonale@pec.regione.calabria.it)

Le scriventi Segreterie Regionali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, DIRER, avuta conoscenza informale della delibera G.R. n. 99 del 28.03.2013 denunciano la illegittimità del provvedimento in palese contrasto con la vigente normativa in materia di incarichi di livello dirigenziale e del conseguente avviso pubblico per la nomina dei dirigenti generali in scadenza pubblicata in esecuzione di tale aberrante provvedimento. In via preliminare rammentano, all'amministrazione all'Amministrazione regionale, che l'accesso al pubblico impiego e, quindi, alla dirigenza pubblica, è regolamentato dalle norme dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato, a cui anche le Regioni si adeguano (obbligatoriamente), non potendo essere disciplinata la materia in maniera autonoma e diversa. Preliminarmente si osserva che le direttive sono state adottate in contrasto con l'art 50 dello Statuto che prevede -che l'attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali **va disciplinato nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione.**

Nel merito si osserva che la citata delibera GR n. 99 del 29 marzo 2013 conferma l'applicabilità dell'art. 10-bis della L.R. n. 18/2004 nella parte in cui dispone che «...è consentito procedere a comandi e/o trasferimenti di personale proveniente da altri Enti Pubblici nel limite massimo del 3% delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta Regionale (... )», ritenendola norma di attuazione dell'art. 19, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 (considerata “norma di principio”), così adottata in applicazione dell'art. 27, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001.

Le scriventi OO.SS. al contrario, ribadiscono che il limite del 3% ivi indicato debba essere parametrato distintamente ed esclusivamente al numero dei posti del ruolo organico dell'Area della dirigenza della Giunta regionale, essendo di fatto legittimo che l'Amministrazione adotti un limite inferiore al tetto massimo stabilito in linea di principio

dalla legge dello Stato. Del resto, una diversa interpretazione ed applicazione porterebbe ad un utilizzo della norma “in frode alla legge”, eludendo il principio legislativo dell’art. 19, comma 5-bis, D.lgs. n. 165/2001 a mente del quale gli incarichi dirigenziali «*possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del... 5 per cento della dotazione organica ... anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli..., purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti*» (unico limite applicabile, in considerazione che per le Regioni non sussiste la suddivisione in due fasce tipica della dirigenza statale - cfr. C.Conti, SS.UU. contr., nn. 13, 14 e 15 dell’8 marzo 2011), infatti, prendendo ad esempio l'attuale situazione della Giunta Regionale, con una dotazione organica complessiva di circa 2300 unità di personale, l’applicazione del limite del 3% senza distinzione dei ruoli del personale (tra personale dirigenziale e personale del comparto) potrebbe condurre a sfruttare l’intera percentuale per assegnare solamente incarichi dirigenziali a personale in posizione di comando o fuori ruolo, giungendo per assurdo a consentire l’assegnazione di ben 69 (sessantanove) posizioni dirigenziali a comandati, a fronte di una dotazione organica complessiva della dirigenza di 164 (centosessantaquattro) unità, ossia con una percentuale sulla dotazione organica di effettivo riferimento pari al 42,07%, ben al di sopra del 5% massimo previsto dalla legge (8 unità).

Ciò posto, al fine di evitare distorte interpretazioni ed applicazioni della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali, si invitano e si diffidano le SS.LL., per le rispettive responsabilità e competenze a voler sospendere l'esecutività e contestualmente revocare la citata delibera G.R. n. 99/13 per quanto sopra evidenziato ed inoltre:

- 1) Con riferimento ai punti “4.1” delle direttive, è da ritenersi illegittimo il mancato riferimento alla necessità di procedere mediante valutazione comparativa dei *curricula* dei candidati e relativa graduatoria di merito (la cui sussistenza sembrerebbe peraltro accennata ma non confermata dal punto “5.4, lett. a”) delle direttive), in quanto la necessità ed obbligatorietà della valutazione comparativa, soprattutto per quanto riguarda l’assegnazione di incarichi dirigenziali esterni, è confermata dalla giurisprudenza e dalla stessa Sent. C.Cost. n. 324 del 12 novembre 2010 che la Giunta Regionale ben conosce, avendola espressamente richiamata nel testo del provvedimento in contestazione;
- 2) Per gli stessi motivi di cui sopra, conseguentemente, si palesa l’illegittimità del punto “5.4, lett. e”) delle medesime direttive, nella parte in cui prescrive che l’atto deliberativo per il conferimento dell’incarico «*non è vincolato da procedure di comparazione fra i soggetti candidati*»;
- 3) L’intero testo delle direttive, inoltre, rimettendo il più delle volte la decisione in ordine all’affidamento dell’incarico dirigenziale al Presidente (per i dirigenti di funzioni generali) o ai dirigenti generali di nomina politico-fiduciaria (per i dirigenti di funzioni non generali), ciò contravvenendo a quanto previsto dalla legge regionale n. 31/2002 che attribuisce sì al presidente il potere di conferire la nomina, ma previa delibera della Giunta. Quindi una scelta fatta da un organo collegiale non monocratico. La stessa tra l’altro appare connotata da una “falsa discrezionalità dell’amministrazione”, e di un vero latente “principio di fiduciarità a catena delle nomine”, principio chiaramente illegittimo, in quanto riconducibile alle logiche dello *Spoil System*, dichiarato costituzionalmente illegittimo (salvi i ruoli “apicali” dei dirigenti con funzioni generali) a partire dalla Sent. C.Cost. n. 233/2006, con la conseguenza. In proposito, rilevano anche i principi da ultimo affermati con la Sent. Cass. SS.UU., n. 4283 del 08.05.2012, depositata il 21.02.2013, in base alla quale «*La discrezionalità che l' art. 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 riconosce agli amministratori pubblici nell' individuazione della scelta più idonea, nel caso concreto, per il perseguimento del pubblico interesse - causa e limite intrinseco e funzionale dell' attività della P.A. - per esser legittima deve rispettare i criteri giuridici informatori dell' agere della P.A. dettati dalla Costituzione (art. 97), codificati nella legge 7 agosto 1990 n. 241 - art. 1, comma 1: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.." - ribaditi dall' art. 1 Dlgs 3 febbraio del 1993 n. 29 e dalla legge 30 luglio 1999 n. 286 [(art. 1, primo comma: "Le pubbliche amministrazioni devono: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione)]". Pertanto le scelte elettive degli amministratori, dovendo conformarsi ai suddetti criteri di legalità e a quelli giuridici di economicità (ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili), di efficacia (idoneità dell'azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire, congruenza teleologica e funzionale) e di buon andamento, sono soggette al controllo della Corte dei Conti perché assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell' azione amministrativa», principi in base ai quali, in definitiva «*il conferimento dell'incarico è legittimo solo in ipotesi di impossibilità oggettiva, da rappresentare nella delibera di far fronte all' esigenza richiesta con personale interno all'organizzazione (Sezioni Unite 25 gennaio 2006 n. 1376), la cui qualificazione professionale l' amministrazione ha infatti l' obbligo di verificare periodicamente ed incrementare*», tutti principi che, in relazione a quanto stabilito nelle direttive oggetto di esame, sono stati totalmente elusi dall’Amministrazione con l’adozione del provvedimento in parola.*

- 4) L'atto di indirizzo approvato con la delibera G.R. n.99/13 è altresì palesemente viziato da eccesso di potere nella parte in cui delega al Presidente della Giunta Regionale l'arbitrario potere di nomina dei dirigenti, subordina la scelta e la nomina al placet del Dirigente Generale del dipartimento presso il quale il Dirigente interessato è assegnato, prevede norme transitorie che risultano fuori da ogni ipotesi giuridica e contrattuale accettabile, ipotizzando "procedure d'urgenza" che contrastano palesemente con la previsione dell'istituto dell'interim, peraltro regolamentato.
- 5) L'atto deliberativo, camuffando di fatto un regolamento qualificandolo direttiva, sottrae il provvedimento alla preventiva dovuta informativa alle OO.SS in violazione delle disposizioni che regolano la materia. E, per di più, in prossimità della scadenza dei contratti dei dirigenti di nomina esterna (con funzioni generali e di settore), per i quali si paventa un rinnovo del contratto, in modo discrezionale e senza la preventiva verifica dell'esistenza di professionalità interne, ed a danno di queste ultime, in violazione al più volte citato art. 97 Cost. ed al principio del diritto alla carriera (artt. 3, 4 e 35 Cost.).
- 6) Quanto al punto 5.2, nella parte in cui prevede che "nel caso di candidatura di dirigenti già assegnati ad altro incarico, l'attività istruttoria è corredata del parere, obbligatorio ma non vincolante, del dirigente generale del Dipartimento di assegnazione, si paventa l'assurda ipotesi che il dirigente più meritevole "potrebbe" non accedere ad altro incarico perché "indispensabile" nel posto occupato. Come dire che i più meritevoli per assurdo si troverebbero precluso l'accesso ad un incarico, magari apicale, perché lavorano molto e bene nel posto occupato.

Per quanto sopra evidenziato, si invita e si diffida l'Amministrazione a procedere alla revoca della deliberazione G.R. n. 99/2013 e del conseguente avviso pubblico troppo frettolosamente pubblicato, per conformarlo ai principi sopra richiamati, con riserva di adire le competenti Autorità a difesa della legittimità contrattuale e legislativa in materia di incarichi dirigenziali.

#### Le Segreterie Regionali

FP CGIL  
A. Iorno\*

CISL FP  
A. Bevacqua\*

UIL FPL  
R. Gentile\*

DIRER  
GB Manduca\*

Catanzaro 10.04.2013

Firma autografa, sostituita da indicazione a mezzo posta, ai sensi dell'art.3 c. 2, DLgs. n. 39/93.